

S. 264 / Nr. 43 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege (i)

BGE 58 I 264

43. Sentenza del ottobre 1932 nella causa Rima contro Dipartimento federale di Giustizia e Polizia.

Regeste:

Competenza del Tribunale federale a giudicare i ricorsi diretti contro le multe inflitte dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in virtù degli art. 9 e 10 della legge 25 giugno 1886 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione (consid. 1).

Diritto del Consiglio federale di vietare la concessione di favori agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4).

La rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e senza nessuna controprestazione precisa dell'assicurato, all'incasso d'un premio d'assicurazione sulla vita costituisce un favore vietato dai decreti 23 maggio 1930 e 11 settembre 1931 del Consiglio federale (consid. 5)

Il fatto che questo favore venne accordato quando il contratto d'assicurazione sulla vita era già stato stipulato, non le rende lecito (consid. 6).

A. - Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi Rima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931 un contratto d'assicurazione sulla vita colla Compagnia anonima d'assicurazioni «La Ginevrina». In data 22 luglio la polizza veniva spedita dal Rima all'assicurato. Il premio interinale destinato a coprire il rischio di morte fino al pagamento del primo premio contrattuale, era di fr. 27,50. Il 24 luglio l'assicurato mandava al Rima una

Seite: 265

lettera, che non figura in atti, in cui (a giudicare dal tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni circa questo premio. Il 31 luglio l'ispettore gli rispondeva infatti quanto segue: «Riferendomi alla di lei pregiata del 24 corr. mese, mi preme comunicarle che il premio di rischio indicato nella quitanza inserita nella polizza serve per coprire il rischio di morte fino all'epoca in cui lei comincerà a pagare i premi regolari. A titolo di deferenza le bonifico il premio di rischio e la prego di volermi versare, mediante l'acclusa polizza di versamento, la somma di fr. 5.- per spese di polizza.»

B. - Con lettera 20 giugno 1932 la Società svizzera d'assicurazioni generali sulla vita denunciava il Rima all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contravvenuto col summenzionato bonifico al divieto d'accordare dei favori agli assicurati sulla vita, sancito dal decreto 23 maggio 1930 del Consiglio federale.

Invitato a spiegarsi, il Rima addusse che la proposta d'assicurazione era stata fatta dal Forni senza che si fosse parlato d'una promessa di condono del premio. Solo dopo avere ricevuto la polizza, l'assicurato dichiarò di non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio di rischio interinale e fr. 5 spese di polizza) di cui gli era stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a procedere in via esecutiva, egli gli scrisse allora che gli avrebbe bonificato l'importo del premio di rischio, in tendendo così ricompensare in anticipo il lavoro di propaganda a favore della Compagnia da lui rappresentata, che gli era stato promesso dall'assicurato.

C. - Con decisione 27 luglio 1932 il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia ha inflitto al Rima una multa di franchi cento per aver accordato, mediante la rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato dal decreto 23 maggio 1930. La circostanza che il vantaggio era stato concesso dopo la conclusione del contratto non lo rendeva lecito.

D. - Luigi Rima ha interposto ricorso di diritto

Seite: 266

amministrativo al Tribunale federale chiedendo «che il decreto 27 luglio 1932 del lod. Dipartimento di Giustizia e Polizia sia abrogato, non essendosi in detto decreto tenuto in dovuto conto i fatti noti e non contestati e perchè il decreto 11 settembre 1931 del Consiglio federale deve essere interpretato nel senso che soltanto la violazione di quanto specificato a lettere a e b dell'art. 2 dello stesso sia punibile, onde non cadere nell'assurdo e nei pettegolezzi delle piccole necessità quotidiane della vita.»

Il ricorrente persiste a dichiarare che il bonifico fu da lui accordato unicamente quale retribuzione anticipata per il lavoro di propaganda che l'assicurato aveva promesso di voler fare. La lista dei favori la cui concessione era vietata doveva essere interpretata in modo restrittivo, perchè, in caso contrario, cadrebbero sotto il divieto moltissimi atti innocui e legittimi.

Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia propone la reiezione del ricorso.

Considerando in diritto:

1.- La decisione querelata è fondata sul decreto 23 maggio 1930, che vieta la concessione di favori nell'assicurazione sulla vita e prescrive che le contravvenzioni relative saranno represses dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia conformemente all'art. 10 della legge 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione.

Il Tribunale federale è competente per conoscere del gravame in virtù della cifra VII dell'allegato alla GAD che apre la via del ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia prese in applicazione della summenzionata legge 25 giugno 1885, eccettuandone solo il rifiuto dell'autorizzazione di esercitare un'impresa d'assicurazione.

2.- ...

3.- Il ricorrente non nega il diritto del Consiglio federale di vietare la concessione di favori nell'assicurazione

Seite: 267

sulla vita e di colpire di multa le eventuali contravvenzioni. Questa facoltà del Consiglio federale scaturisce dagli art. 9 e 10 della legge 25 giugno 1885, i quali lo autorizzano (articolo 9) a prendere i provvedimenti richiesti dall'interesse generale e dall'interesse degli assicurati ed a comminare delle multe fino a fr. 1000 (art. 10).

Secondo quanto è esposto nei motivi pubblicati all'appoggio del decreto 23 maggio 1930, la concessione di favori nell'assicurazione sulla vita era infatti diventata un abuso che gli assicuratori non erano in grado d'eliminare colle proprie forze e che minacciava di diventare nocivo agli interessi della generalità degli assicurati.

4.- Nella fattispecie l'atto rimproverato al ricorrente fu commesso vigente il decreto 23 maggio 1930, che venne poi abrogato e sostituito da quello 11 settembre 1931 sulle operazioni d'acquisizione delle società d'assicurazione sulla vita. Anche il nuovo decreto ha però mantenuto il divieto di accordare dei favori agli assicurati sulla vita comminando, come il precedente, ai contravventori le sanzioni previste all'art. 10 della legge del 1885.

5.- Il ricorrente ha addotto che la rinuncia al premio di rischio interinale non aveva carattere di favore costituendo solo un compenso anticipato dato all'assicurato per la propaganda che aveva promesso di svolgere a favore della società assicuratrice. Quest'interpretazione è però in contrasto manifesto col contenuto degli atti. Nella lettera del 31 luglio all'assicurato il ricorrente ha dichiarato esplicitamente che la rinuncia al premio avveniva «a titolo di deferenza», non quindi per indennizzare costui di eventuali prestazioni presenti o future. Le parole usate denotano chiaramente l'intenzione del ricorrente di far beneficiare l'assicurato d'una liberalità, senza che questi fosse tenuto ad una controprestazione determinata. In una siffatta liberalità si ravvisano per l'appunto le caratteristiche dei favori vietati dal decreto 23 maggio 1930.

6.- Il ricorrente ha addotto inoltre che la rinuncia al premio non poteva ritenersi vietata essendo posteriore

Seite: 268

alla consegna della polizza all'assicurato e concessa, non per ottenere la conclusione del contratto, ma allo scopo d'evitare un'esecuzione contro l'assicurato che rifiutava di pagare.

Anche ammessa l'esattezza di questa versione - che sembra contrastare col contenuto della lettera 31 luglio in cui il Rima rammenta d'aver mandato «la quietanza» del premio interinale a inserita nella polizza» - il ricorso dovrebbe però essere ciò nondimeno respinto.

Se è infatti vero che il Consiglio federale fu indotto al decreto 23 maggio 1930 principalmente dall'abuso dei favori accordati per ottenere la conclusione di contratti d'assicurazione, il tenore del divieto ha però una portata più vasta. Partendo dal principio che il pagamento del premio fissato conformemente al piano d'esercizio è principio fondamentale di una sana gestione assicuratoria e deve essere salvaguardato dallo Stato, l'Autorità di Vigilanza ha infatti vietato tutti i favori, senza distinguere fra quelli accordati prima e quelli accordati dopo la conclusione del contratto d'assicurazione sulla vita.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto